

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 aprile 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 novembre 1988, n. 30.

Provvedimenti urgenti a sostegno delle cooperative agricole in
 attuazione dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24.
 Pag. 2

LEGGE 8 novembre 1988, n. 31.

Istituzione «Premio Ettore Majorana - Erice - Scienza per la
 pace» Pag. 2

LEGGE 8 novembre 1988, n. 32.

Intervento per il fermo temporaneo del naviglio . . . Pag. 2

LEGGE 8 novembre 1988, n. 33.

Norme finanziarie per l'attuazione della legge di riordino dei
 servizi socio-assistenziali in Sicilia, 9 maggio 1986, n. 22.
 Pag. 3

LEGGE 8 novembre 1988, n. 34.

Interventi per lo sviluppo industriale Pag. 4

LEGGE 8 novembre 1988, n. 35.

Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e del lavoro.
 Pag. 10

LEGGE 8 novembre 1988, n. 36.

Interventi a favore dei lavoratori del comparto agrumicolo in
 crisi occupazionale Pag. 12

LEGGE 8 novembre 1988, n. 37.

Provvidenze in favore dei lavoratori della S.I.T.A.S. S.p.a. di
 Sciacca.
 Pag. 13

LEGGE 8 novembre 1988, n. 38.

Interventi della Regione per la realizzazione nella città di
 Palermo di un monumento in onore dei caduti e dei mutilati del
 lavoro Pag. 13

LEGGE 8 novembre 1988, n. 39.

Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private
 per l'autorizzazione alla gestione Pag. 13

LEGGE 8 novembre 1988, n. 40.

Norme per l'accelerazione delle procedure di costituzione delle
 équipes pluridisciplinari di cui alla legge regionale 28 marzo 1986,
 n. 16: «Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di
 handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68».
 Pag. 15

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 novembre 1988, n. 30.

Provvedimenti urgenti a sostegno delle cooperative agricole in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)*

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a corrispondere agli istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza con il tasso di riferimento, per le operazioni di smobilizzo a cinque anni delle esposizioni debitorie, dei soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, indicate alla lettera c) del surrichiamato art. 10 a decorrere dalla data di perfezionamento delle dette operazioni di smobilizzo.

2. Le operazioni di cui al comma primo poste in essere dagli istituti ed aziende di credito saranno assistite dalle garanzie di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24.

3. Le cooperative o consorzi di cooperazione, per beneficiare delle provvidenze di cui sopra, devono presentare un piano di risanamento economico-finanziario.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

LA RUSSA
LOMBARDO

88R1209

LEGGE 8 novembre 1988, n. 31.

Istituzione «Premio Ettore Majorana - Erice - Scienza per la pace».*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)*

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito a decorrere dall'anno 1988 il «Premio Ettore Majorana - Erice - Scienza per la pace».

Art. 2.

1. La gestione del premio e delle attività ed iniziative ad esso connesse è affidata al Centro di cultura scientifica «Ettore Majorana», con sede in Erice.

Art. 3.

1. Il premio dovrà essere assegnato ad autorevolissime personalità del mondo della scienza, scelte sia dall'ambito umanistico che tecnico-scientifico, a seguito di votazione espressa dagli scienziati firmatari del «Manifesto di Erice» e da autorevoli personalità del mondo della cultura, degli studi universitari e della ricerca scientifica.

Art. 4.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare ogni anno in favore del suddetto Centro di cultura scientifica «Ettore Majorana» di Erice la somma di lire 1.000 milioni, quale importo del premio, e di lire 250 milioni per le spese di gestione delle attività ed iniziative connesse all'assegnazione del premio.

Art. 5.

1. In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione del Centro di cultura scientifica «Ettore Majorana», l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni allo stesso Centro per la gestione di speciali iniziative ed attività commemorative ed un contributo straordinario di lire 3.500 milioni per realizzare la ristrutturazione ed il restauro del complesso San Rocco e per opere di definitiva sistemazione del complesso del San Domenico siti in Erice.

Art. 6.

1. All'onere di lire 5.250 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 1.750 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 3.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.00 - Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto strategico «F»: Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali.

2. Gli oneri di cui all'art. 4 ricadenti negli esercizi successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto strategico «F».

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

GENTILE

88R1210

LEGGE 8 novembre 1988, n. 32.

Intervento per il fermo temporaneo del naviglio.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)*

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La spesa prevista dall'art. 14, comma ottavo, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è incrementata per l'esercizio in corso di lire 14.000 milioni.

2. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del Cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso codice pluriennale 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 2.

1. Il comma secondo dell'art. 15 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è sostituito dal seguente:

«2. Sono fatte salve le istanze relative ai premi di arresto temporaneo per i natanti gestiti da imprese, persone fisiche o giuridiche, aventi i requisiti di cui all'art. 14, nonché all'indennità per gli equipaggi, già presentate per il 1985 e per il 1986».

Art. 3.

1. Al comma terzo dell'art. 15 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sostituire le parole «allo stesso anno» con le parole «all'anno 1986».

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

LOMBARDO

88R1211

LEGGE 8 novembre 1988, n. 33.

Norme finanziarie per l'attuazione della legge di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, 9 maggio 1986, n. 22.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Lo stanziamento previsto dalla lettera b) dell'art. 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali, è determinato, per il triennio 1988-90, in lire 502.000 milioni, dei quali 351.400 milioni per spese connesse al funzionamento dei servizi socio-assistenziali e lire 150.600 milioni per spese di investimento.

2. La dotazione di cui al precedente comma per il triennio 1988-90 è ripartita come segue:

a) per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali:

- 1) lire 64.400 milioni per l'anno 1988;
- 2) lire 129.500 milioni per l'anno 1989;
- 3) lire 157.500 milioni per l'anno 1990;

b) per spese di investimento:

- 1) lire 27.600 milioni per l'anno 1988;
- 2) lire 55.500 milioni per l'anno 1989;
- 3) lire 67.500 milioni per l'anno 1990.

3. Le somme autorizzate dai precedenti commi, nonché quelle derivanti dall'art. 2 a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, saranno iscritte in due distinti fondi — uno per servizi, l'altro per investimenti — nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali, rubrica solidarietà sociale.

4. A valere sugli stanziamenti di cui ai precedenti commi, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 saranno destinate all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui alle lettere l), o), p), ed r) dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché degli interventi e servizi previsti dagli articoli 10 e 11 della legge medesima, secondo le percentuali previste dall'art. 45 della stessa legge.

Art. 2.

1. La quota di cui alla lettera c) dell'art. 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è determinata nella misura del quindici per cento dei fondi per i servizi e per gli investimenti di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e destinata rispettivamente alle spese di funzionamento dei servizi socio-sanitari ed alle spese di investimento.

2. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Art. 3.

1. La dotazione del fondo straordinario istituito dall'art. 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è determinata per il triennio 1988-1990 in lire 36.000 milioni di cui lire 6.000 milioni per l'anno 1988, lire 10.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per l'anno 1990.

2. Per una quota non inferiore al sessanta per cento il fondo di cui al precedente comma è destinato alla attuazione di programmi straordinari previsti dal medesimo art. 47 della legge regionale di riordino; per l'attuazione dei fondi di cui agli articoli 55 e 56 della stessa legge.

3. Lo stanziamento di cui al comma primo è iscritto in un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione dell'Assessorato regionale degli enti locali, rubrica solidarietà sociale.

Art. 4.

1. Agli enti assistenziali non aventi fini di lucro che presentino programmi di adeguamento agli *standards* regionali di cui all'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, possono essere concessi contributi fino al cinquanta per cento delle spese da sostenere.

2. Le modalità di accesso ai contributi previsti dal presente articolo sono predeterminate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

3. Per le finalità di cui al comma primo è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa di lire 12.000 milioni di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

4. Ai fini del comma terzo è istituito apposito capitolo di spesa per investimenti nella rubrica solidarietà sociale dell'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 5.

1. Gli oneri autorizzati dalla presente legge per il triennio 1988-90, pari a lire 550.000 milioni, trovano riscontro nel biennio pluriennale della Regione, per lire 364.000 milioni nel codice 05.00 - Progetto strategico «E»: (attivazione e qualificazione dell'intervento sociale e per lire 186.000 milioni nel codice 07.09 - Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. All'onere di lire 100.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 70.400 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 29.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

3. Con la legge annuale di approvazione del bilancio gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere adeguati in rapporto al fabbisogno rappresentato dai comuni per i servizi e gli interventi previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

4. A decorrere dal 1991 le quote di spesa previste dalla presente legge sono determinate a norma dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6.

1. Per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali già di competenza degli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, ed attribuite ai comuni a norma dell'art. 16, primo comma lettera i) della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 19038 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali, rubrica «Solidarietà sociale» per l'anno finanziario 1988.

2. Le somme sono erogate ai comuni con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

3. Lo stanziamento di cui al comma primo è comprensivo degli oneri gravanti sui comuni in conto anno finanziario 1987.

4. L'ammontare complessivo delle somme da erogare ai comuni è rideterminato, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nel caso in cui le assegnazioni dello Stato risultino superiori allo stanziamento iscritto nel bilancio regionale.

5. Agli oneri ricadenti nei successivi esercizi finanziari si provvederà a norma degli articoli 4 e 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

CANINO.

88R1212

LEGGE 8 novembre 1988, n. 34.

Interventi per lo sviluppo industriale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER LA PROGRAMMAZIONE INDUSTRIALE

Art. 1.

1. L'assessore regionale per l'industria, nel quadro della formazione del piano regionale di sviluppo economico-sociale, in armonia con le procedure previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, e comunque non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, predispone il progetto di attuazione per lo sviluppo dell'industria in Sicilia e per gli interventi a favore delle imprese industriali.

Art. 2.

1. L'assessore regionale per l'industria predispone, con l'osservanza delle procedure dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto di riforma degli enti economici regionali operanti nel settore dell'industria e dei consorzi per le aree e per i nuclei di sviluppo industriale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e coordinamento con il progetto di cui all'art. 1, promuovendo le occorrenti iniziative legislative.

Art. 3.

1. L'assessore regionale per l'industria, sentito il comitato consultivo per l'industria, è autorizzato ad effettuare spese dirette a favorire e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico nelle materie di propria competenza ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

2. A tal fine, è altresì autorizzato a sostenere le spese necessarie per la partecipazione a fiere specializzate e per la pubblicazione e diffusione della *Rivista mineraria*, del *Bollettino regionale minerario* e del *Bollettino regionale degli idrocarburi*, prescindendo dal parere prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nei limiti di spesa previsti dall'art. 76 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.

3. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 500 milioni. Alle stesse finalità è destinata la disponibilità del cap. 24651 del bilancio della Regione per l'anno 1988, originariamente destinata agli scopi di cui alle disposizioni normative degli articoli 38 e 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

4. Per i successivi esercizi finanziari, si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

TITOLO II

PRIME NORME PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI REGIONALI OPERANTI NELL'INDUSTRIA

Art. 4.

1. L'assessore regionale per l'industria, sentito il parere del comitato di cui all'art. 6, impartisce all'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), all'Ente minerario siciliano (EMS), all'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e ai consorzi di sviluppo industriale, direttive di indirizzo e coordinamento.

Art. 5.

1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'ESPI con la legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112, è incrementato di lire 4.000 milioni, per l'esercizio finanziario in corso e di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989.

2. L'utilizzo delle somme di cui al comma primo verrà effettuato applicando le disposizioni previste dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione della trattativa privata che resta invece annessa quando i lavori siano affidati a enti pubblici regionali o società con partecipazione regionale.

Art. 6.

1. Il comitato di coordinamento previsto dall'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è così modificato: presidente: l'assessore per l'industria; componenti: i presidenti e i direttori generali dell'AZASI, dell'EMS e dell'ESPI, tre presidenti e tre direttori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, i direttori regionali dell'industria, del territorio, dell'agricoltura, del turismo, del bilancio e tesoro, delle finanze e il direttore regionale della programmazione.

2. I presidenti e i direttori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale sono designati dai presidenti stessi, su rinnovati annualmente, assicurando la rotazione.

TITOLO III

INTERVENTI URGENTI
PER GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI

Art. 7.

1. Il fondo di dotazione dell'EMS ed il patrimonio dell'AZASI sono incrementati rispettivamente di lire 10.000 milioni e di lire 4.000 milioni per le esidenze di gestione interna e delle società collegate.

2. Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell'EMS con le leggi regionali: 30 dicembre 1977, n. 107, articoli 1 e 2; 11 aprile 1981, n. 54, art. 33; 26 marzo 1982, n. 23, art. 2; 9 maggio 1984, n. 27, art. 12; 3 gennaio 1985, n. 10, art. 3; 18 febbraio 1986, n. 7, articoli 5 e 10; sono destinate al fondo di dotazione dell'EMS per le esigenze di cui al comma primo.

3. Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato altresì, della somma di lire 25 mila milioni, per fare fronte agli oneri derivanti dalla definizione di esposizioni debitorie della CHISADE S.p.a., nei confronti di istituti di credito dell'IRFIS. L'erogazione della somma è subordinata alla verifica, che tenga conto della natura dei crediti vantati, delle intese tra l'EMS e gli istituti di credito e l'IRFIS, da parte dell'assessore regionale per l'industria, che ne riferisce preventivamente alla commissione legislativa per l'industria dell'assemblea regionale.

4. Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato inoltre di lire 6.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 da destinare:

a) quanto a lire 10.500 milioni, di cui lire 3.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso e lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989, alla esecuzione da parte dell'ente stesso di opere necessarie: alla chiusura in regime di sicurezza delle miniere di S. Cataldo, Bosco e Palo; al mantenimento in stato potenziale coltivazione della miniera di Ricalmuto, nonché per la chiusura di sotterranei in regime di sicurezza; al recupero delle pertinenze e dei beni utilmente asportabili delle miniere di zolfo ancora in esercizio o in stato di potenziale coltivazione;

b) quanto a lire 2.500 milioni per anticipazione alla società collegata ISPEA per le esigenze della liquidazione e per la chiusura di altre unità minerarie per le quali è cessata la concessione.

5. L'EMS, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è tenuto a revocare la nomina dei commissari liquidatori dell'ISPEA S.p.a. e a provvedere alla nomina di un unico liquidatore.

Art. 8.

1. L'EMS, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà alla chiusura delle miniere di zolfo ancora in esercizio o in stato di potenziale coltivazione, curando il recupero dei beni e delle attrezzature utilmente asportabili.

2. La chiusura dei sotterranei e il recupero degli impianti e delle attrezzature pertinenziali dovranno avvenire con l'osservanza delle direttive e nel rispetto delle condizioni che, ai fini della sicurezza, saranno impartite dal Corpo regionale delle miniere.

Art. 9.

1. L'EMS è autorizzato ad alienare gli stabilimenti di Dittaino e Trabonella per la lavorazione di zolfi o concedere in locazione gli stessi ad operatori privati, che assicurino il mantenimento della destinazione industriale.

Art. 10.

1. L'EMS è autorizzato ad alienare i beni mobili e immobili, le pertinenze, gli impianti e quant'altro recuperato dalle attrezzature minerarie.

2. L'ente può cedere anche in comodato i terreni e i fabbricati annessi, già asserviti alla coltivazione e nella sua disponibilità, all'azienda delle foreste demaniali della Regione ai fini di rimboschimento o ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta per finalità industriali o comunque socialmente utili.

3. L'ente può altresì concedere in locazione i beni di cui al comma primo anche a privati che ne facciano richiesta solo per finalità e/o artigianali.

4. Le relative delibere sono soggette ad approvazione da parte dell'assessore regionale per l'industria, acquisito il parere della giunta per le partecipazioni regionali ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Art. 11.

1. I benefici di cui agli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni si applicano al personale dipendente al 30 giugno 1988 delle unità minerarie di cui all'art. 8.

2. Il relativo diritto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e potrà essere esercitato entro i successivi ventiquattro mesi.

3. Per gli operai e gli impiegati di cui al comma primo si prescinde dal requisito dell'età del richiedente e dell'anzianità contributiva, previsti dall'art. 6 della richiamata legge regionale 9 maggio 1984, n. 27. In relazione all'attività occorrente alla chiusura delle miniere ed al recupero dei beni, l'EMS, su conforme avviso del Corpo regionale delle miniere, consentirà il graduale esodo del personale, che potrà essere mantenuto in servizio sino alla scadenza del termine di cui al comma secondo.

4. Sei mesi prima della scadenza del suddetto termine il personale di cui al comma primo potrà presentare istanza per essere trasferito alla società di cui all'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

5. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'EMS con l'art. 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 35.000 milioni per l'anno 1988, di lire 33.000 milioni per l'anno 1989 e di lire 30.000 per l'anno 1990 per far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione del disposto del presente articolo e degli articoli 12 e 13.

6. Negli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.

Art. 12.

1. Al personale che cessa il rapporto di lavoro senza aver maturato l'anzianità occorrente per il conseguimento del cosiddetto premio-fedeli è attribuita, ad integrazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, una quota del premio suddetto, rapportata agli anni di effettivo servizio.

Art. 13.

1. Nell'adeguamento del trattamento di prepensionamento, previsto dall'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, modificato dall'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, dal 1° gennaio 1987 dovranno essere compresi i miglioramenti economici, derivanti da contratti aziendali di lavoro, riferiti alla generalità del personale in servizio, intervenuti successivamente alle predette leggi.

Art. 14.

1. Ai soli dipendenti della SOLSI S.p.a., della SARP S.p.a. e della Trabia S.p.a., si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, in quanto possiedano i requisiti ivi prescritti.

2. I dipendenti predetti aventi qualifica di dirigente ed impiegato potranno optare per il ruolo unico presso l'EMS di cui all'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche, con le modalità ivi previste.

Art. 15.

1. Le provvidenze di cui all'art. 11 sono estese, con le modalità ivi previste e a domanda degli interessati, al personale del ruolo unico di cui all'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

1. L'indennità *una tantum* prevista al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è determinata in conformità di quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, con la maggiorazione dell'ammontare dei contributi previsti dal richiamato art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

2. La disposizione di cui al comma primo ha valore di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46.

Art. 17.

1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, di lire 38.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 35.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990.

2. Dopo il quinto comma dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 71 è aggiunto il seguente:

«La cessazione del rapporto di lavoro è facoltativa per i dipendenti utilizzati ai sensi del successivo comma che non abbiano raggiunto trenta anni di contribuzione previdenziale».

3. Nelle more della definizione dei rapporti l'ESPI e la GEPI concernenti la GERI-UOMO S.p.a. in liquidazione, l'ESPI è autorizzato a trasferire il personale dipendente dalla predetta società proveniente dalla Tessilon S.p.a., che abbia superato un periodo di tre anni di cassa integrazione guadagni, nella società di cui all'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

Art. 18.

1. Presso l'ESPI è istituito un fondo a gestione separata di lire 8.500 milioni, a carico del quale è posto un contributo a favore della SIRAP S.p.a. e della MESVIL S.p.a., per l'attività svolta fino al 31 dicembre 1987, in misura pari al 3 per cento delle somme ammesse a finanziamento dalle competenti autorità regionali, nazionali e/o comunitarie per progetti dalle stesse elaborati ed istruiti a norma dell'art. 34 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

2. Sullo stesso fondo, ma con funzioni di rotazione in caso di approvazione dei progetti, sono posti a carico contributi, nella stessa percentuale del comma primo, a favore delle predette società in base a programmi annuali approvati dal Governo a partire dall'entrata in vigore della presente legge, nonché all'ESPI per l'elaborazione di piani e progetti in esecuzione di direttive del Governo della Regione e/o dell'Assessorato regionale dell'industria.

3. Sullo stesso fondo, per la partecipazione alla realizzazione dei progetti Valoren in Sicilia, approvati ed ammessi all'aiuto comunitario ai sensi del regolamento CEE n. 3301/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, gestiti da soggetti operanti in Sicilia, è riservata una quota di lire 500 milioni che sarà utilizzata per l'erogazione dei contributi di pertinenza della regione Sicilia.

Art. 19.

1. I trasferimenti agli enti dei finanziamenti previsti dai precedenti articoli 5, 7 (commi terzo e quarto) e 18 sono condizionati alla nomina dei consigli di amministrazione degli enti stessi.

TITOLO IV

INTERVENTI URGENTI
DI INCENTIVAZIONE INDUSTRIALE

Art. 20.

1. Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS a norma dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato:

a) con le disponibilità delle assegnazioni disposte con l'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e con l'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, per l'importo di lire 6.500 milioni;

b) con le disponibilità dell'assegnazione disposta con l'art. 15 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, nonché con i rientri che si realizzeranno in forza del disposto dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25.

2. Gli stanziamenti relativi ad incrementi dei fondi di rotazione a gestione separata istituiti presso l'IRFIS, di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 4 e all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, saranno determinati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.

3. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sino alla concorrenza di lire 10.000 milioni, sono trasferite al fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, da destinare ai finanziamenti di cui all'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

Art. 21.

1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, già modificati con gli articoli 8 e 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono così sostituiti:

«Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi, ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese industriali nonché alle imprese artigiane che realizzino investimenti nel territorio della Regione per la costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, ivi compresi i servizi reali di cui all'art. 12 della legge 1º marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica.

La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese che ne facciano richiesta in concessione ai finanziamenti a medio termine di cui al secondo comma e che non siano in grado di assicurare, sulla base del solo patrimonio immobiliare che verrà a costituirsi o ad aggiungersi nell'azienda da finanziare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento ivi compresa la quota riferita alle scorte».

Art. 22.

1. L'art. 44 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, già modificato con l'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e con l'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito con il seguente:

«Sono ammesse alle garanzie previste dal secondo comma dell'art. 43 le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

Sono escluse dalla garanzie le imprese elettriche, petrolchimiche, le raffinerie ed i cementifici».

Art. 23.

1. Il primo comma dell'art. 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, per ultimo modificato dall'art. 10 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito con il seguente:

«La garanzia prevista dall'art. 43 si esplica nella misura del 75 per cento del finanziamento ed in ogni caso non oltre l'ammontare di lire 6.000 milioni, per la perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione del finanziamento stesso».

Art. 24.

1. L'inosservanza dell'obbligo sancito dall'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, comporta la nullità degli atti deliberativi adottati.

2. Gli enti sono tenuti a presentare annualmente all'Assessore regionale per l'industria una relazione contenente i dati relativi alle forniture e alle lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle piccole e medie imprese industriali.

3. La disposizione di cui al suddetto art. 29 è estesa alle imprese appaltatrici di opere pubbliche, di forniture e di servizi nonché alle imprese che usufruiscano di contributi o altre agevolazioni finanziarie previste da leggi regionali.

4. Nelle ipotesi di cui al comma Terzo l'inosservanza dell'obbligo comporta la risoluzione del contratto o la revoca del contributo o dell'agevolazione finanziaria.

Art. 25.

1. Nell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, al comma sesto, dopo le parole «posizioni debitorie» sono soppresse le parole «sia queste che» e dopo le parole «rimangono debitori» sono soppresse le parole «in solido».

2. Per le finalità dello stesso art. 4 la spesa autorizzata è incrementata di lire 13.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 26.

1. Nelle more della definitiva applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'IRFIS è autorizzato a sospendere eventuali azioni di recupero o la eventuale attivazione delle garanzie fidejussorie nei confronti di imprese industriali in difetto con i rientri delle rate relative alle aperture di credito concesse ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, in scadenza successivamente al 31 dicembre 1986.

2. Il beneficio di cui al comma primo è accordato a richiesta delle aziende industriali interessate che abbiano i requisiti per usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 27.

1. In favore dei consorzi da garanzia fidi, costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere, con effetto dal 1° gennaio 1988, contributo trimestrali commisurati al quaranta per cento dell'ammontare degli interessi corrisposti sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle imprese associate.

2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 2.500 milioni.

3. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 28.

1. L'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:

«L'integrazione da parte della Regione dell'ammontare dei fondi rischi di consorzi fidi di garanzia collettiva viene effettuata nella seguente misura:

a) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi per i consorzi ai quali aderiscono almeno dieci imprese industriali;

b) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussione per i consorzi ai quali aderiscono più di dieci imprese industriali.

L'integrazione da parte della Regione non può eccedere l'importo di lire 50 milioni per ogni impresa aderente al consorzio e, comunque, l'apporto del singolo aderente.

La Regione integra altresì i contributi versati al consorzio da enti sostenitori, istituti di credito, associazioni e aziende di cui al sesto comma, in misura uguale all'apporto degli stessi.

Le camere di commercio che promuoveranno la costituzione di consorzi sono autorizzate ad integrare l'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni secondo le modalità previste per l'integrazione regionale.

Ai fini dell'integrazione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i consorzi ai quali aderiscono più di dieci imprese industriali, il monte fidejussioni è considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire per il raggiungimento dei propri scopi un monte fidejussioni di importo superiore.

Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrono al conseguimento delle sue finalità.

La concessione dell'integrazione da parte della Regione è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Ogni qualvolta le imprese consorziate procedano all'aumento del fondo rischi, l'Amministrazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicate.

L'intervento della Regione non può comunque eccedere l'importo di lire 500 milioni per ogni consorzio al quale aderiscono fino a dieci imprese industriali e l'importo di lire 2.000 milioni per ogni consorzio con più di dieci imprese industriali.

L'intervento di ciascuna camera di commercio non può eccedere in ogni caso l'importo di lire 100 milioni per ogni singolo consorzio».

Art. 29.

1. Il quarto comma dell'art. 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, applicato ai consorzi fidi esistenti in Sicilia, fin dalla data di approvazione del loro statuto da parte dell'Assessorato regionale dell'industria, anche se comprendenti le imprese ammesse ai benefici con la medesima legge 29 aprile 1985, n. 22.

Art. 30.

1. Per le finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio 1988 la spesa di lire 2.500 milioni.

2. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 31.

1. Allo scopo di ridurre l'onere delle prestazioni derivanti da cessioni di crediti commerciali, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli interessi sulle anticipazioni relative alla suddette operazioni.

2. I contributi di cui al comma primo sono concessi sulle operazioni effettuate dalle piccole e medie imprese industriali operanti e con sede legale in Sicilia, comprese quelle definite dall'art. 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, con aziende ed istituti di credito o con società finanziarie operanti in Sicilia aventi la partecipazione maggioritaria di aziende e/o istituti di credito.

3. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende e istituti di credito nonché con le società finanziarie che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

5. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 32.

1. L'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, già modificato con l'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, è sostituito con il seguente:

«Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al cinquanta per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dall'art. 17, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'art. 29 della presente legge, sempreché non fruiscono di altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di contratti non rientranti nelle predette riserve e convenuti con imprese pubbliche o private, sempreché la loro esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno.

I benefici di cui al presente articolo sono concessi anche ai consorzi di cui in prevalenza costituiti da aziende singolarmente ammissibili a fruire delle agevolazioni.

L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, concedibili sul fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, incrementato come all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in lire 2.500 milioni. Per i consorzi di imprese l'importo massimo del finanziamento è fissato in lire 4.000 milioni. Tali limiti possono essere elevati con decreto dell'Assessorato regionale per l'industria.

I finanziamenti di cui al terzo comma sono concessi sotto forma di apertura di credito al tasso annuo fissato dall'art. 49 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non possono avere durata superiore a tre anni e sono assistiti da cessione del credito o procura all'incasso del prezzo delle commesse integrate da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia di assicurazione c/o da fidejussione bancaria oppure da garanzia reale.

Stipulato il contratto di finanziamento e acquisita la documentazione legale e le previste garanzie, l'impresa beneficiaria potrà fruire di un primo utilizzo dell'apertura di credito per non più del quindici per cento dell'ammontare del finanziamento a titolo di anticipazione non ripetibile sui costi iniziale della commessa, da detrarre in sede di successivo utilizzo, in base alla documentazione di spesa sostenuta.

L'utilizzo del finanziamento e gli eventuali successivi riutilizzi nell'ambito della stessa commessa — qualora sia finanziabile per un importo superiore al limite massimo concedibile — non può superare l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di materiali e per i costi di trasformazione, per la realizzazione delle commesse o comunque il cinquanta per cento del credito ceduto al netto dei pagamenti via via effettuati dal committente.

L'apertura di credito potrà successivamente essere riutilizzata, ferma restando la durata massima della operazione di anni tre, fino all'importo originariamente accordato, sempreché la ditta finanziata dimostri di avere acquisito altre proporzionali commesse aventi le caratteristiche previste dal primo comma del presente articolo e ne abbia ceduto il relativo credito o abbia rilasciato delega per l'incasso.

Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria».

Art. 33.

1. L'art. 39 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:

«I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali, istituite con legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale ex statale di Messina, istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, ove non ancora ceduti a fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.

Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio regionale, vengono trasferite ai predetti enti che cureranno l'espletamento delle procedure espropriative eventualmente non ultimate.

Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo della titolarità».

Art. 34.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di trovare applicazione nel territorio della Regione siciliana le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35.

1. I finanziamenti alle commesse di cui alle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22, e 20 aprile 1976, n. 38, sono estesi alle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle artigiane, aventi sede legale ed operanti in Sicilia che hanno conseguito nell'ultimo triennio un fatturato annuo non inferiore a lire 300 milioni, impegnate in lavori di progettazione, costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di grandi complessi industriali ubicati nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per l'industria, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà le modalità e le condizioni di attuazione.

Art. 36.

1. All'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è aggiunto il seguente comma:

«I piani e i progetti per le infrastrutture di cui al primo comma possono essere presentati anche dai comuni interessati a favore dei quali, nell'ambito del programma di cui al quarto comma, l'Assessore regionale per l'industria dispone il finanziamento per l'esecuzione delle opere».

Art. 37.

1. I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono sostituiti coi seguenti:

«Il fondo è destinato alla concessione di anticipazioni in favore delle imprese che, a fronte di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, ivi compresi i

servizi reali, di cui all'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del territorio della Regione, hanno avanzato richiesta all'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni.

Sono ammesse al beneficio dell'anticipazione anche le imprese artigiane che realizzino iniziative industriali ai sensi dell'art. 9, comma quattordicesimo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 75/IX/88 del 4 febbraio 1988.

L'agevolazione può essere richiesta dalle imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario ed opera in favore delle imprese che perfezionino o abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 12-ter della legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'agevolazione creditizia regionale è commisurata al 90 per cento dell'ammontare del contributo in conto capitale della agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, preventivato dall'istituto di credito a medio termine istruttore, in base all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo dell'anticipazione non può superare il limite di lire 5.000 milioni».

Art. 38.

1. All'art. 5, terzo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, le parole «Cassa per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle parole «Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno».

Art. 39.

1. L'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:

«Le anticipazioni del contributo in conto capitale dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di cui al precedente art. 4, sono concesse dall'IRFIS mediante aperture di credito o sovvenzioni cambiarie in favore dell'impresa beneficiaria.

Le operazioni hanno durata massima di anni tre. Nell'ipotesi che, alla scadenza della durata triennale delle aperture di credito concesse e da concedere, il contributo in conto capitale non risulti ancora per intero erogato, l'operazione di anticipazione può essere prorogata alle medesime condizioni di cui agli articoli 4 e seguenti, sino a ventiquattro mesi per la parte dell'anticipazione stessa non estinta.

Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie non può superare quello previsto dall'art. 9, comma nono, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Le operazioni sono garantite dalla cessione irrevocabile in favore dell'IRFIS da parte dell'impresa beneficiaria del concedendo contributo in conto capitale dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le eventuali anticipazioni del contributo medesimo previsto dall'art. 9, comma dodicesimo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fermo restando che l'acquisizione dell'accettazione della cessione da parte dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno può avere luogo dopo l'emanazione del provvedimento provvisorio di concessione delle agevolazioni da parte dell'agenzia stessa.

L'erogazione dell'agevolazione regionale avviene in coincidenza con le agevolazioni del finanziamento da parte dell'istituto di credito, applicando la percentuale del novanta per cento al contributo in conto capitale spettante in base agli stati di avanzamento ammessi all'erogazione del finanziamento stesso.

Qualora l'impresa beneficiaria fosse ammessa a fruire anche delle anticipazioni di cui all'art. 9, comma dodicesimo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'ammontare delle agevolazioni godute non potrà superare in alcun momento il cento per cento del contributo in conto capitale spettante in base all'ultimo stato di avanzamento approvato ai fini dell'erogazione del finanziamento.

Le operazioni di anticipazione di cui al precedente articolo sono soggette al trattamento tributario agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La mancata concessione da parte dell'agenzia delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche, comporta la risoluzione di diritto dell'operazione di anticipazione del contributo in conto capitale.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'impresa industriale non ammessa ai benefici di cui all'ottavo comma per i programmi di investimento indicati all'art. 4, di fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, alle agevolazioni creditizie previste dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni».

Art. 40.

I finanziamenti di cui all'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, ed all'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese:

a) che abbiano presentato istanza ai sensi del citato art. 46 non oltre il 31 maggio 1986;

b) che, pur non dotate di stabilimenti tecnicamente organizzati, svolgano lavori di costruzione, installazione, riparazione, manutenzione, montaggi, impiantistica e simili, purché abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, nei termini prescritti;

c) che, versando in stato di crisi per difficoltà economico-finanziarie, presentano per la prima volta domanda, avendo concrete prospettive di ripresa ed un organico piano di risanamento al quale intendano concorrere con mezzi propri in misura non inferiore al quindici per cento. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 43.

Art. 41.

1. Per le imprese di cui al comma primo, lettera c), dell'art. 40, condizione indispensabile per l'ammissione ai benefici è che:

a) ottengano una riduzione delle passività onerose da dismettere per non meno del dieci per cento, a meno che non si tratti di passività garantite dal privilegio speciale di cui al D.L.C.P.S. 1° ottobre 1947, n. 1075;

b) abbiano un organico di almeno cinquanta dipendenti;

c) le garanzie reali extraziendali e personali, che assistono le passività onerose da dismettere con il finanziamento, vengono mantenute in vita anche per le quote ammesse al finanziamento stesso.

2. La condizione di cui alla lettera b) del comma primo non si applica nel caso in cui le imprese richiedenti rientrino nel settore dei materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, ivi comprese le imprese artigiane e sempreché operanti in Sicilia da almeno tre anni.

Art. 42.

1. In nessun caso i finanziamenti possono essere concessi a imprese che abbiano già fruito di agevolazioni ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, e dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25.

Art. 43.

1. L'Assessore regionale per l'industria, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con proprio decreto, emanerà direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41.

Art. 44.

1. Tutte le spese legali e giudiziarie relative alle operazioni contemplate dalla presente legge e dalle leggi nella stessa richiamate sono a carico del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Art. 45.

1. Per le finalità previste dagli articoli 40 e 44 è disposto lo stanziamento di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso, in aumento del fondo di rotazione di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

2. I finanziamenti destinati alle imprese del settore dei materiali lapidei di pregio, indicati al comma secondo dell'art. 41, graveranno sul fondo previsto dall'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sino alla concorrenza di lire 11.000 milioni.

TITOLO V

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER L'UTILIZZAZIONE DI AREE E FABBRICATI DI OPIFICI DISMESSI O DISATTIVATI

Art. 46.

1. Alle imprese industriali che per la realizzazione di nuovi programmi di investimento nel territorio della Regione, per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, il trasferimento, la riattivazione, la ristrutturazione e la riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, utilizzino aree e fabbricati provenienti da opifici industriali dismessi o disattivati in epoca anteriore al 31 dicembre 1987, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 47, sempreché per gli stessi immobili l'impresa subentrante nella proprietà non possa fruire di altri analoghi benefici ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di incentivazione industriale e sempreché le aree ed i fabbricati stessi siano stati acquistati a seguito di decreto di trasferimento emesso in sede giudiziaria ovvero a seguito di compravendita tra privati, nel qual caso dovranno risultare estinti i vincoli eventualmente derivanti da precedenti provvedimenti concessivi di contributi in conto capitale ai sensi delle leggi vigenti in materia ed esauriti i limiti temporali di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni, il titolare dell'impresa subentrante nella proprietà degli immobili non deve avere alcun collegamento personale o patrimoniale con il soggetto uscente.

Art. 47.

1. Le agevolazioni finanziarie sono concesse su deliberazione del comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sul fondo di rotazione a gestione separata presso l'IRFIS di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, e consistono in finanziamenti agevolati abbinati a contributi in conto capitale da erogare contemporaneamente, in un'unica soluzione a programma interamente realizzato, ovvero in correlazione proporzionale agli stati di avanzamento per la realizzazione dell'intero programma di investimenti.

Art. 48.

1. Il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale di cui all'art. 47 sono fissati rispettivamente nella misura del quaranta e del trenta per cento.

2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma primo sono commisurate: al prezzo di aggiudicazione in sede di pubblico incanto del terreno e del fabbricato, nel caso di vendita per lotti; o all'importo proporzionale a quello attribuito alla parte immobiliare nella perizia di stima effettuata nel corso del procedimento giudiziario, nel caso di vendita in blocco.

3. In ogni caso, il prezzo da prendere a base per la determinazione del finanziamento e del contributo in conto capitale secondo le suddette percentuali dovrà risultare congruo ed ammissibile alle agevolazioni in rapporto alla destinazione funzionale prevista nel programma di investimento ed alle caratteristiche dimensionali, settoriali ed ubicazionali dell'iniziativa industriale da realizzare.

4. La durata del finanziamento non può superare i dodici anni, ivi compreso il periodo di utilizzo e preammortamento per non più di due anni, mentre il tasso di interesse annuo è fissato nella misura del sei per cento comprensivo di ogni onere, accessorio e spesa.

5. Il finanziamento è assistito da ipoteca sui beni immobili oggetto dell'intervento in ordine ai quali deve essere trascritto uno specifico vincolo al mantenimento della destinazione industriale.

Art. 49.

1. Per quanto non previsto dagli articoli 46, 47 e 48, per la concessione dei benefici si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 50.

1. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 il fondo di rotazione a gestione separata presso l'IRFIS di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 18.000 milioni di cui 3.000 milioni per l'esercizio in corso e 15.000 milioni per l'esercizio 1989.

2. I contributi in conto capitale di cui all'art. 48 faranno carico direttamente al fondo e saranno evidenziati nel bilancio della gestione in conti antitetici anche ai fini del compenso spettante all'istituto.

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 51.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1989.

2. La validità dell'autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma del citato articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto e, in caso, non oltre il 30 giugno 1989 anche nei casi di intervenuta sanatoria.

3. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'amministrazione nei confronti degli esercenti di cave, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22, decadono nell'ipotesi che gli esercenti medesimi rinuncino a presentare istanza per ottenere l'autorizzazione definitiva ovvero nell'ipotesi che l'istanza già presentata sia stata respinta.

4. La rinuncia alla istanza di autorizzazione definitiva deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 52.

1. Alla lettera *b)* dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: «e da un rappresentante delle associazioni delle piccole e medie imprese».

Art. 53.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, l'ESPI procede alla formulazione di un programma, nel rispetto delle vigenti norme e direttive della Comunità economica europea che regolano la materia.

2. Il programma di cui al comma primo è soggetto alla approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la Commissione legislativa per l'industria dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 54.

1. Il comma primo dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di salvaguardare il complesso impiantistico dei bacini di carenaggio di Palermo è istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata di lire 52.000 milioni».

2. Sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto, e sesto dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1987, n. 27.

Art. 55.

1. Nella prima applicazione della presente legge i termini di cui al comma terzo dell'art. 17 sono ridotti a ventiquattro mesi.

Art. 56.

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad emanare direttive in ordine alle modalità di attuazione della presente legge.

Art. 57.

1. La spesa autorizzata per le finalità della presente legge, in lire 163.000 milioni, in lire 100.000 milioni ed in lire 65.000 milioni, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, trova copertura del bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09: Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati alla emergenza.

2. All'onere di lire 163.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del Cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 58.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

GRANATA

LEGGE 8 novembre 1988, n. 35.

Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e del lavoro.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)

**REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Titolo I

**INTERVENTI URGENTI
NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE**

Art. 1.

Individuazione dei beneficiari delle provvidenze a favore degli emigrati previste dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche.

1. All'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con l'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

«Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini italiani residenti da almeno due anni in un comune del territorio della Regione prima della emigrazione, che si rechino all'estero o nella restante parte del territorio nazionale per esercitare stabilmente o stagionalmente qualsiasi forma di attività lavorativa autonoma o subordinata ad esclusione di quella connessa a un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni. Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico dei soggetti sopra indicati».

Art. 2.

Interventi creditizi in favore degli emigrati

1. Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono autorizzati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, i limiti ventennali di impegno di lire 2.000 milioni per ciascun anno.

Art. 3.

Iniziative culturali in favore degli emigrati

1. Per le finalità di cui all'art. 24-bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 500 milioni.

Titolo II

**INTERVENTI URGENTI
NEL SETTORE DEL LAVORO**

Art. 4.

Automazione dei servizi dell'impiego

1. In attuazione di quanto previsto dal comma secondo dell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, ed allo scopo di provvedere alla rilevazione, acquisizione, memorizzazione ed elaborazione dei dati occorrenti per la informatizzazione dei servizi dell'impiego, ivi compreso il controllo delle relative metodologie, la disciplina delle modalità di accesso ai dati e la loro conservazione ed utilizzazione, nonché all'acquisizione, impianto e manutenzione dei beni, dei programmi e delle attrezzature, all'assistenza tecnica ed alla riqualificazione del personale indispensabile per l'automazione dei servizi medesimi, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità generale

dello Stato e alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nel rispetto di quanto previsto dal comma quarto dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Ai fini della scelta dei contraenti, sarà data preferenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad imprese ed altri organismi che svolgono analoghi compiti per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione è istituito un apposito comitato tecnico composto da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e da cinque esperti in informatica, dei quali due scelti tra i funzionari in servizio presso gli uffici centrali e periferici del medesimo Assessorato e tre docenti universitari designati dai rettori dei tre atenei siciliani.

3. Il predetto comitato tecnico formula all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione le proprie valutazioni sui progetti e sugli schemi di convenzione e di contratto occorrenti per l'attuazione delle finalità previste al comma primo, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, alle modalità, ai tempi, ai criteri ed ai costi relativi alla informatizzazione ed automazione dei servizi dell'impiego.

4. Ai componenti ed al segretario del comitato tecnico previsto dal comma secondo è corrisposto per ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate, ove spettante, un gettone di presenza il cui importo sarà determinato dal presidente della Regione, sentita la giunta regionale.

5. Le mansioni di segretario del comitato tecnico previsto dal comma secondo sono svolte da un dirigente assegnato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 15.800 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio in corso.

7. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

Funzionamento della Commissione regionale per l'impiego e della Segreteria tecnica

1. Allo scopo di assicurare l'espletamento dei compiti demandati dalla vigente normativa alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, nonché il funzionamento della stessa Commissione e della Segreteria tecnica prevista dall'art. 2 della predetta legge regionale, anche attraverso l'acquisto di materiali ed attrezzature, e per la effettuazione di studi, ricerche e rilevazioni sul mercato del lavoro, la stampa e la diffusione di dati e notizie concernenti il mercato del lavoro e i servizi dell'impiego, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 350 milioni.

Art. 6.

Contratti di formazione e lavoro

1. Allo scopo di favorire l'incremento dei livelli occupazionali attraverso l'inserimento di giovani in attività produttive, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione è autorizzato a concedere:

a) contributi integrativi di quelli previsti dall'art. 1, comma sesto, e dall'art. 3, comma primo, della legge 11 aprile 1986, n. 113, in favore dei datori di lavoro i quali procedano all'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro;

b) contributi integrativi di quelli previsti dall'art. 1, comma settimo, e dall'art. 3, comma terzo, della legge 11 aprile 1986, n. 113, in favore dei datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo indeterminato i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;

c) contributi in favore dei datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo indeterminato i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro in misura pari al 40 per cento della retribuzione spettante in forza dei contratti collettivi di categoria per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni richiesti per le provvidenze di cui alla lettera b).

2. I contributi integrativi di cui alle lettere a) e b) del comma primo saranno concessi per un ammontare tale da garantire il raggiungimento della misura complessiva del cinquanta per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.

3. I contributi previsti dalla lettera a) del comma primo saranno concessi con riferimento ai contratti di formazione e lavoro stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I contributi previsti dalla lettera b) del comma primo saranno concessi con riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, conseguenti al mantenimento in servizio di unità assunte con contratti di formazione e lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 11 aprile 1986, n. 113.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono erogati, previa presentazione della documentazione occorrente, dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro, ai quali l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione accrediterà le relative somme.

5. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà all'emanazione delle istruzioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la vigente normativa in materia di contratti di formazione e lavoro.

7. Qualora vengano deliberati in sede nazionale interventi di proroga dei benefici previsti dalla legge 11 aprile 1986, n. 113, la Regione siciliana disporrà la concessione di contributi integrativi di quelli statali, con le modalità indicate ai precedenti commi, fino alla concorrenza della misura prevista dal comma secondo. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvederà annualmente con legge di bilancio.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 10.000 milioni.

9. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 7.

Anticipazioni

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese operanti in Sicilia anticipazioni a carico del bilancio regionale sulle somme ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma quarto, secondo periodo, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. L'anticipazione è concessa a seguito di approvazione dei progetti da parte dei competenti organi comunitari e della emanazione del provvedimento di concessione da parte dei competenti organi statali, nella misura massima del settanta per cento dei contributi ammissibili a carico del Fondo sociale europeo e del fondo di rotazione previsto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 10.000 milioni.

4. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 8.

Intese tra le parti sociali per la predisposizione di progetti formativi

1. La Commissione regionale per l'impiego promuove il raggiungimento di intese tra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro pubblici e privati aventi ad oggetto la predisposizione e realizzazione di progetti formativi per l'assunzione di giovani con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Le intese di cui al comma primo definiscono:

a) i settori, i profili professionali e le aree territoriali interessate ai contratti di formazione e lavoro;

b) i tempi, i criteri generali e le modalità di svolgimento delle attività di formazione;

c) i singoli progetti formativi realizzabili nell'immediato, nonché i progetti di particolare rilievo per i caratteri dell'attività formativa, per il numero di assunti e per i settori e le aree in cui sono destinati ad intervenire;

d) le eventuali percentuali di contratti di formazione e lavoro che le imprese si impegnano a convertire, al termine, in assunzioni a tempo indeterminato;

3. I progetti formativi conformi alle intese di cui al comma primo hanno priorità ai fini dell'approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

Art. 9.

Consulente di parità

1. Nelle more della riforma in materia di organizzazione del mercato del lavoro, la Commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 13 della legge 27 dicembre 1969, n. 52 e dell'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, è integrata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la presenza di un ulteriore componente nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione su designazione delle associazioni e movimenti femminili più rappresentativi a livello nazionale. Tale componente fa parte a pieno titolo della Commissione e svolge altresì a beneficio di questa le funzioni di consulente di parità al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi di parità uomo-donna nel lavoro.

Art. 10.

Interventi a favore dei Centri interaziendali addestramento professionale per l'industria (C.I.A.P.I.)

1. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività da parte dei Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria (C.I.A.P.I.) aventi sede nell'Isola, previsti dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è autorizzata per l'esercizio 1988 la spesa di lire 1.341 milioni.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà annualmente alla ripartizione dello stanziamento fra i Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria di Palermo e di Priolo sulla base delle effettive esigenze.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 49.991 milioni, trovano riscontro nel bilancio della Regione per il triennio 1988-90, codice pluriennale 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. All'onere di lire 29.191 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 27.191 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 2.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 12.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

LEANZA

LEGGE 8 novembre 1988, n. 36.

Interventi a favore dei lavoratori del comparto agricolo in crisi occupazionale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai lavoratori licenziati, già dipendenti da ditte commerciali o da cooperative esercenti l'intero ciclo delle attività di raccolta, lavorazione e commercializzazione degli agrumi o già dipendenti da ditte commerciali o da cooperative esercenti l'attività di lavorazione e commercializzazione degli agrumi, una indennità straordinaria giornaliera di lire diecimila per un massimo di centottanta giorni, al netto dell'eventuale sussidio ordinario di disoccupazione corrisposto per l'anno 1988 ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma primo coloro i quali percepiscono trattamenti speciali di disoccupazione previsti dalla legislazione vigente.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 11.000 milioni.

Art. 2.

1. Per la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, i quali procederanno, nei confronti degli aventi diritto, al relativo pagamento dell'indennità.

2. Gli stessi direttori dovranno presentare all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

3. Le istanze intese ad ottenere i benefici previsti dal comma 1 dovranno essere presentate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'onere di lire 11.000 milioni, derivante dall'art. 2, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede, quanto a lire 10.000 milioni, con le disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati e, quanto a lire 1.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

3. In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 è incrementato dell'importo di lire 1.000 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

LEANZA

88R1215

LEGGE 8 novembre 1988, n. 37.

Provvidenze in favore dei lavoratori della S.I.T.A.S. S.p.a. di Sciacca.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai lavoratori assunti a tempo determinato e licenziati dalla S.I.T.A.S. S.p.a. di Sciacca nel corso del 1987 una indennità straordinaria mensile pari all'ottanta per cento dell'ultima retribuzione mensile percepita, per i periodi di effettiva disoccupazione compresi fra il 1° aprile ed il 30 settembre 1988.

Art. 2.

1. Per l'erogazione della indennità prevista al precedente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

Art. 3.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 1.200 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice 03.00 - Progetto strategico «C»: Consolidamento e ampliamento della base produttiva.

2. La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

3. In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 è incrementato dell'importo di lire 1.200 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

LEANZA

88R1216

LEGGE 8 novembre 1988, n. 38.

Interventi della Regione per la realizzazione nella città di Palermo di un monumento in onore dei caduti e dei mutilati del lavoro.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di realizzare nella città di Palermo un monumento in onore dei caduti e dei mutilati del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'anno 1988 all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro — ente morale — sezione di Palermo, un contributo straordinario di lire 300 milioni.

2. Le modalità e i tempi di erogazione del contributo saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale e l'emigrazione tenuto conto dell'avanzamento dei lavori.

Art. 2.

1. All'onere di cui alla presente legge e ricadente nell'esercizio 1988 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, codice pluricennale 07.09 — Fondi destinati al finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

LEANZA

88R1217

LEGGE 8 novembre 1988, n. 39.

Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Individuazione delle case di cura private

1. Gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale o alla degenza diurna di cittadini italiani e

stranieri ai fini di diagnosi, cura ed eventualmente riabilitazione sono denominati «Case di cura private». È fatto divieto di usare l'aggettivo «internazionale» nonché denominazioni o frasi che generino confusione con le strutture sanitarie pubbliche.

Art. 2.

Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione

1. L'apertura e lo svolgimento dell'attività delle case di cura, nonché l'esercizio della vigilanza sulle stesse, sono disciplinati dalla presente legge ai sensi dell'art. 43, primo comma e dell'art. 44, secondo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986.

2. I progetti per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di immobili destinati all'attività di casa di cura privata devono essere approvati dall'Assessorato regionale della sanità sotto il profilo igienico-sanitario ai fini dell'autorizzazione. Non possono essere aperte case di cura private senza l'autorizzazione dell'Assessorato regionale della sanità. Le case di cura autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'autorizzazione di cui sono in possesso purché in regola con le disposizioni nella stessa legge contenute.

3. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione delle case di cura private viene rilasciata dall'Assessore regionale per la sanità nel rispetto della normativa vigente e delle norme contenute nella presente legge, sentita un'apposita commissione in cui sia garantita la presenza dei rappresentanti delle associazioni delle case di cura.

4. Detta commissione è costituita e nominata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, previo parere della Commissione legislativa «igiene e sanità, assistenza sociale» dell'Assemblea regionale.

Art. 3.

Inadempienza, diffida e revoca dell'autorizzazione

1. In caso di accertate inadempienze alle disposizioni della presente legge, l'Assessorato regionale della sanità diffida la casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine. Scaduto il termine stabilito nella diffida senza che si sia ottemperato alla diffida stessa, l'autorizzazione all'esercizio resta sospesa.

L'Assessorato regionale della sanità può disporre la revoca definitiva dell'autorizzazione nel caso di gravi e/o reiterate infrazioni della presente legge.

Art. 4.

Controllo e vigilanza sulle case di cura private

1. Il controllo sulle attività ed in ordine ai ricoveri effettuati presso le case di cura private convenzionate o non convenzionate è effettuato dal servizio di medicina ospedaliera della unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dall'Assessorato regionale della sanità nell'ambito di quanto forma oggetto della propria competenza autorizzativa.

3. È fatto obbligo ai responsabili delle case di cura private di:

a) fornire, a richiesta, tutte le notizie relative alle attività soggette a vigilanza, corredate dall'eventuale documentazione;

b) richiedere preventivamente all'Assessorato l'autorizzazione ad effettuare qualunque modifica non prevista dall'atto autorizzativo.

Art. 5.

Attività di riabilitazione e di day hospital

1. La Regione siciliana privilegia l'istituzione e la trasformazione delle case di cura private finalizzate all'esercizio di attività riabilitative e di day hospital in conformità alle disposizioni sui requisiti strutturali e sulla organizzazione dei servizi che saranno emanate con apposito decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

Art. 6.

Tipologia e requisiti delle case di cura private

1. Le case di cura private sono così distinte:

a) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;

b) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche.

c) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;

d) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;

e) case di cura ad indirizzo monospecialistico destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità medica o chirurgica;

f) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, ortopedico-riabilitative, riabilitative e di day hospital, ecc.).

2. Le case di cura possono essere qualificate di «alta specialità» ove esercitano una o più delle specialità sotto riportate:

a) cardiocirurgia e chirurgia vascolare;

b) chirurgia plastica e ricostruttiva;

c) neurochirurgia;

d) urologia con litotripsia;

e) trapianti d'organo e di tessuto;

f) microchirurgia con trapianti d'organi o tessuti;

g) endocrinocirurgia;

h) microchirurgia oculare;

i) microchirurgia dell'orecchio;

l) cardiologia con UTIC ed emodinamica;

m) terapia intensiva e rianimazione con monitoraggio;

n) dipartimento oncologico medico, chirurgico e antalgico;

o) struttura per terapia iperbarica;

p) patologia neonatale ad alto rischio con reparto immaturi;

q) terapia dei grandi ustionati.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, previo parere della competente Commissione legislativa, potranno essere inserite nell'elenco delle alte specialità eventuali altre discipline emergenti in rapporto anche all'evoluzione tecnologica.

4. Le case di cura che dispongono delle soprariportate branche specialistiche sono classificabili di altissima specializzazione se dispongono di tutti o parte dei seguenti servizi in relazione alla specialità esercitata: TAC; PET; RMN; angiografia digitalizzata; densitometria ossea; medicina nucleare in vivo; terapia radiante (cobalto, acceleratore lineare, curiterapia, ecc.). I suddetti servizi tecnologicamente avanzati, se istituiti e gestiti in forma associata o consortile, in relazione alla tipologia ed alla dimensione delle case di cura, possono, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, essere riconosciuti quali servizi di ciascuna casa di cura, purché, in relazione alla loro localizzazione spaziale nel contesto urbano e della viabilità di collegamento, la loro utilizzabilità sia tale da non compromettere la loro specifica funzione e finalità. Con decreto assessoriale sarà previsto un apposito compenso aggiuntivo onnicomprensivo per le prestazioni da alta e altissima specializzazione. Le unità sanitarie locali competenti per territorio, per motivate esigenze riconosciute dall'Assessorato regionale della sanità, possono richiedere alle case di cura l'istituzione di servizi di pronto soccorso generale e specialistico il cui compenso sarà determinato con decreto dell'Assessore per la sanità.

5. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio della Regione siciliana sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dallo schema allegato alla presente legge.

Art. 7.

Adeguamento degli organi

1. Le case di cura della Regione sono tenute ad adeguare gli organici del personale medico, paramedico ed ausiliario ai parametri che saranno stabiliti dai provvedimenti normativi nazionali nella materia.

Art. 8.

Inceneritori

1. Le case di cura in esercizio già autorizzate per l'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge a chiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la verifica della rispondenza alle norme dell'inceneritore esistente nelle stesse case di cura.

Art. 9.

Termini di adeguamento

1. Le case di cura private devono adeguarsi ai requisiti previsti dallo schema allegato, entro il 31 dicembre 1989.

Art. 10.

1. La legge regionale 9 agosto 1988, n. 25, è abrogata.

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

ALAIMO

(Omissis).

88R1218

LEGGE 8 novembre 1988, n. 40.

Norme per l'accelerazione delle procedure di costituzione delle équipes pluridisciplinari di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16: «Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68».

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Assessore regionale per la sanità, al fine di accelerare i tempi di avvio operativo dei servizi per i soggetti portatori di handicap di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, provvede, entro trenta giorni

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare l'avvenuta costituzione di almeno una équipe pluridisciplinare per ciascuna unità sanitaria locale dell'Isola, secondo quanto previsto dalle norme transitorie del piano, al paragrafo 5, «Obiettivi conseguibili nella prima fase di applicazione del piano», comma quarto, n. 1.

2. In tutti i casi in cui l'équipe pluridisciplinare dovesse risultare ancora non costituita l'Assessore invita l'unità sanitaria locale a provvedervi entro il termine perentorio di trenta giorni. Scaduto tale termine alla costituzione dell'équipe pluridisciplinare provvede l'Assessore in via sostitutiva entro i trenta giorni successivi.

Art. 2.

1. In tutti i casi in cui esistono nell'organico della unità sanitaria locale posti di medico ortopedico o di otorinolaringoiatra vacanti l'Assessore provvede direttamente alla trasformazione di almeno un posto di ortopedico in un posto di fisiatra e di almeno un posto di otorinolaringoiatra in un posto di audiologo ed invita l'unità sanitaria locale a provvedere al bando dei relativi concorsi.

2. Una volta coperti i posti relativi l'unità sanitaria locale provvede alla sostituzione dell'ortopedico e dell'otorinolaringoiatra in seno all'équipe pluridisciplinare, rispettivamente, con il fisiatra e l'audiologo.

Art. 3.

1. In attesa dell'avvio operativo dei servizi di riabilitazione di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, e comunque non oltre l'entrata in vigore della legge che approverà il piano sanitario regionale, in considerazione della grave carenza di medici fisiatra nell'Isola, al fine di non interrompere l'erogazione delle prestazioni riabilitative, i medici ortopedici possono continuare ad erogare le prestazioni di fisioterapia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 120.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI

ALAIMO

88R1219

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.